



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli

Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300

comune.rivoli.to@legalmail.it

P.IVA 00529840019

ORDINANZA N. 386 / 2026

OGGETTO: PROROGA, FINO AL 31 AGOSTO 2026, DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 319/2026 AVENTE AD OGGETTO "INTERVENTI VOLTI A SUPERARE SITUAZIONI DI INCURIA, DEGRADO DEL TERRITORIO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ESIGENZA DI TUTELA DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI, DA ATTUARSI ATTRAVERSO LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DI VENDITA, PER ASPORTO, DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI IN CONTENITORI DI VETRO, LATTINE O ALTRI CONTENITORI ATTI AD OFFENDERE, TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 07,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO E SU TUTTO IL TERRITORIO"

IL SINDACO

Richiamata la propria Ordinanza n. 319/2026, a cui si rimanda integralmente, con la quale è stato disposto il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro, lattine o altri contenitori atti ad offendere, tutti i giorni della settimana nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 07:00 del giorno successivo, su tutto il territorio comunale;

Preso atto che il provvedimento è stato adottato al fine di prevenire fenomeni di disturbo della quiete pubblica, consumo incontrollato di alcolici in aree pubbliche, abbandono di rifiuti, danneggiamenti e situazioni suscettibili di compromettere la sicurezza urbana e la vivibilità del territorio;

Atteso che permangono le ragioni di sicurezza allo scopo di garantire il preminente interesse pubblico all'incolumità pubblica tali per cui si ritiene opportuno vietare la vendita per asporto di bevande con contenuto alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro e/o lattine o qualunque altro contenitore idoneo all'offesa della persona.

Rilevato, in particolare, che persistono fenomeni di aggregazione nelle ore serali e notturne con conseguente disturbo della quiete pubblica, abbandono di contenitori in vetro e lattine sulla pubblica

via e potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Dato che il periodo estivo è caratterizzato da numerose manifestazioni che comportano un notevole afflusso di persone, al fine di prevenire ogni criticità legata a possibili comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, è necessario adottare adeguate misure preventive che limitino temporaneamente la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro, lattine ovvero in contenitori atti ad offendere.

Ritenuto pertanto necessario prorogare l'efficacia dell'**Ordinanza n. 319/2026**, al fine di garantire il permanere delle condizioni di tutela della sicurezza urbana, della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché del decoro urbano.

Ritenuto inoltre che, il divieto oggetto della presente debba essere esteso a tutti gli esercizi pubblici, ai commercianti del settore alimentare sia in sede fissa che in forma itinerante, e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma.

Alla luce di quanto sopra è opportuno estendere l'efficacia della presente proroga a tutto il territorio rivolese.

DATO ATTO

Che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi ed amministrativi generali, non trovano applicazione gli artt. 7 e seguenti della medesima Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti:

- gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la Legge 30 marzo 2001, n. 125;
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- la Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38;
- il D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998

ORDINA

- La proroga dell'efficacia dell'**Ordinanza n. 319/2026 fino al giorno 31 Agosto 2026**, restando ferme e integralmente confermate tutte le prescrizioni, limitazioni, divieti e disposizioni contenute nell'ordinanza originaria su tutto il territorio comunale che di seguito si riassumono:

a) tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro, lattine ovvero in contenitori atti ad offendere, dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo;

b) tutti gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, del settore alimentare e misto, commercianti del settore alimentare in forma itinerante, devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro, lattine ovvero in contenitori atti ad offendere, dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo;

c) gli apparecchi automatici ubicati in apposito locale adibito in modo esclusivo alla vendita devono essere configurati in modo che sia **inibita** la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo.

- Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di modificare, revocare o prorogare ulteriormente il presente provvedimento qualora persistano o mutino le condizioni di fatto e di diritto che ne hanno determinato l'adozione.

AVVERTE

che salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la violazione della presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 5.000,00;

per quanto attiene agli esercizi commerciali o di somministrazione che, in caso di reiterazione delle violazioni ai precetti del presente provvedimento, si segnalerà la condotta al Sig. Questore ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 100 del T.U.L.P.S. Agli effetti del presente atto, per reiterazione si intende la mera ripetizione delle condotte ritenute vietate dal presente provvedimento, con salvezza dell'autonomia dell'azione penale;

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, può essere proposto da chiunque vi abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e, nel termine di 120 giorni dalla notifica e/o pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente e altresì diffusa attraverso ogni altra forma ritenuta utile e che sia trasmessa:

al Prefetto di Torino;

all'Ufficio di Gabinetto della Questura di Torino;

al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Rivoli;

al Comando Compagnia Carabinieri di Rivoli;

al Comando della Polizia Locale;

- che il Corpo di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica siano incaricati del controllo sull'ottemperanza della presente Ordinanza.

Lì, 29/07/2026

IL SINDACO

ERRIGO ALESSANDRO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)